LG CONSULTING

Dott.ssa Anna Lisa De Rose
Dott. Riccardo Marinelli

T +(39) 06 5196 37 92
F +(39) 06 5198 50 55
W www.lgconsulting.it

CIRCOLARE FEBBRAIO 2026

IN EVIDENZA

- Assemblee societarie in luogo fisico e a distanza — Pag. 2
- Detrazione forfettaria dell'Iva sui veicoli aziendali — Pag. 2
- Tabelle Aci 2026: pubblicate le nuove tabelle — Pag. 2
- Lavoratori frontalieri rientro a domicilio e lavoro da remoto — Pag. 2

APPROFONDIMENTI

- Modifiche alla disciplina dell'Irpef — Pag. 3
- Compensi e rimborsi di fine anno agli amministratori — Pag. 4

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Misura degli interessi legali — Pag. 5
- Tassazione integrale plusvalenze su beni strumentali dal 2026 — Pag. 6

SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di febbraio 2026 — Pag. 7

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

ASSEMBLEE SOCIETARIE IN LUOGO FISICO E A DISTANZA

- Le assemblee delle S.r.l. possono essere svolte con tutti i partecipanti, o parte di essi, non radunati in un luogo fisico, anche se lo statuto non prevede la possibilità di utilizzare collegamenti audio o video.
- Tale possibilità è data anche alle Spa, ma solo fino al 30.09.2026; infatti, dopo tale data, è necessaria una clausola statutaria per svolgere assemblee virtuali. Tuttavia, se lo statuto della Spa è privo di una clausola che abilita l'assemblea "non in presenza", è legittimo lo svolgimento dell'assemblea con tutti i partecipanti, o parte di essi, collegati via audio o video, qualora vi siano i presupposti per considerare l'assemblea stessa come totalitaria, ossia vi partecipino tutti i titolari del diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

DETRAZIONE FORFETTARIA DELL'IVA SUI VEICOLI AZIENDALI

- Con decisione 8.12.2025, il Consiglio dell'Ue ha autorizzato l'Italia a estendere fino al 31.12.2028 l'applicazione della normativa transitoria, in vigore dal 2007 e più volte prorogata, che fissa al 40% la misura dell'imposta detraibile sulle spese di acquisizione e impiego dei veicoli utilizzati dalle imprese e dai lavoratori autonomi per scopi non esclusivamente professionali.

TABELLE ACI 2026: PUBBLICATE LE NUOVE TABELLE

- Le tabelle Aci 2026, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 23.12.2025, n. 297, propongono due scenari: diminuzione del costo chilometrico dei veicoli attualmente in produzione e aumento del costo chilometrico dei veicoli fuori produzione a gasolio ed elettrificati (elettrici e plug-in).
- I dati nelle tabelle sono indispensabili per quantificare il valore del fringe benefit imponibile dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti alle condizioni fissate dall'art. 51, c. 4, lett. a), del Tuir.
- Tuttavia, l'art. 1, c. 48 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha riscritto l'art. 51, c. 4, lett. a), del Tuir, prevedendo che le nuove percentuali si applicano solamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: immatricolazione, concessione in uso promiscuo e assegnazione del veicolo dal 1.01.2025.

LAVORATORI FRONTALIERI, RIENTRO A DOMICILIO E LAVORO DA REMOTO

- È stata pubblicata la L. 217/2025 che autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo di modifica dell'accordo tra Italia e Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri. Tra le novità si segnala che è stata modificata la definizione di lavoratori frontalieri per quanto riguarda il concetto di rientro quotidiano e il lavoro da remoto.

Modifiche alla disciplina dell'Irpef

Si presentano le principali novità riguardanti l'Irpef e le relative imposte sostitutive per i lavoratori dipendenti contenute nella L. 199/2025, in vigore dal 1.01.2026.

ALIQUOTE IRPEF

Scaglioni	Aliquote	Imposta dovuta
Fino a € 28.000	23%	23% sul reddito.
Da € 28.001 fino a € 50.000	**33%**	€ 6.440 + 33% sul reddito che supera i € 28.000 e fino a € 50.000.
Oltre i € 50.000	43%	€ 13.700 + 43% sul reddito che supera i € 50.000.

DETRAZIONE DA IMPOSTA LORDA

Contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 200.000

- **È diminuito di un importo pari a € 440** l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri:
  a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie e le detrazioni edilizie;
  b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
- La riduzione è applicata dopo aver tenuto conto delle riduzioni:
  - ex art. 16-ter, cc. 1-5 Tuir per redditi superiori a € 75.000;
  - ex art. 15, c. 3-bis Tuir per redditi superiori a € 120.000.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

- È elevato da € 200.000 a **€ 300.000** l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione.
- È elevato da € 25.000 a **€ 50.000** l'importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione.
- Tali disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43 c.c. successivamente al 1.01.2026.

RIDUZIONE DELL'IRPEF

Su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti

È estesa all'anno 2026 la norma transitoria, già posta per l'anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura **pari al 50%,** ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di € 1.500, per la quale resta ferma l'inclusione integrale nell'imponibile.

DISCIPLINA FISCALE DEGLI EMOLUMENTI VARIABILI

Erogati ai manager del settore finanziario

- È abrogata la disciplina fiscale relativa all'addizionale sugli emolumenti variabili corrisposti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario, che prevede l'applicazione di un'imposta addizionale del 10% sulla parte che eccede del triplo la parte fissa della retribuzione.
- La disapplicazione della disposizione è subordinata alla condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.
- Le disposizioni si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.

CONTRIBUTI A PREVIDENZA COMPLEMENTARE

È elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare: il suddetto limite annuo è **elevato da € 5.164,57 a € 5.300**.

Compensi e rimborsi di fine anno agli amministratori

Si schematizza il trattamento fiscale relativo ai compensi e ai rimborsi spese erogati ad amministratori, dipendenti e assimilati, con particolare riferimento alle operazioni effettuate in prossimità della chiusura dell'esercizio.

RIMBORSI ANALITICI	• Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. • Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito e sono deducibili per il committente se sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 23 D.Lgs. 241/1997).
CRITERI DI IMPUTAZIONE	Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

Rimborsi spese erogati agli amministratori senza Partita Iva

Costi di competenza anno 2025		Imponibilità per il percipiente	Deducibilità per l'erogante
Rimborsi spese analitici • Per trasferte **fuori dal Comune** sede di lavoro: - vitto[2]; - alloggio; - viaggio; - trasporto; - indennità chilometriche. Non assimilabili ai compensi.	Erogati entro il 31.12.2025	Nessuna tassazione[1]	• Deducibilità 2025 (criterio ordinario di **competenza**): - fino a **€ 180,76** al giorno per trasferte in Italia; - fino a **€ 258,23** al giorno per trasferte all'estero; - nei limiti dei costi di auto di potenza fino a **17 cavalli fiscali (20 per i diesel)** con riferimento ai dati delle tabelle Aci (indennità chilometriche).
	Erogati entro il 12.01.2026		
	Erogati dal 13.01.2026 al 31.12.2026		
Rimborsi spese forfetari	Erogati entro il 31.12.2025	Reddito 2025[4]	Deducibilità 2025
	Erogati entro il 12.01.2026	Reddito 2025[3-4]	Deducibilità 2025[3-5]
	Erogati dal 13.01.2026 al 31.12.2026	Reddito 2026[4]	**Deducibilità 2025**[5] Se riferiti a rimborsi nei limiti giornalieri (art. 51, c. 5 Tuir): "**rimborsi spese**". **Deducibilità 2026** Se riferiti a rimborsi eccedenti i limiti giornalieri (art. 51, c. 5 Tuir): "**compensi amministratori**".

Note

1. Si applica la stessa disciplina prevista per i lavoratori dipendenti (art. 51 Tuir). **Per il 2025 la soglia di esenzione è di € 2.000 per i dipendenti con figli a carico e di € 1.000 per tutti gli altri dipendenti**. Resta fermo il meccanismo di tassazione in caso di superamento del limite.
2. Le spese di vitto potrebbero rientrare tra le spese di rappresentanza se, ad esempio, l'amministratore si è recato al ristorante con clienti, fornitori, agenti.
3. Si applica il **principio di cassa "allargato"** che comprende, tra i costi da imputare nell'anno in chiusura, anche i compensi erogati fino al 12.01 dell'anno successivo.
4. Se sono superati i limiti di cui all'art. 51, c. 5 Tuir; in caso contrario, non sono mai imponibili.
5. Deducibilità in base al principio di competenza.

Rimborsi spese erogati agli amministratori con Partita Iva

Costi di competenza anno 2025		Imponibilità per il percipiente	Deducibilità per l'erogante
Rimborsi spese forfetari Rappresentano comunque una **forma di "compenso amministratori"**.	Erogati entro il 31.12.2025	Reddito 2025	Deducibilità 2025
	Erogati dal 1.01.2026 al 12.01.2026	Reddito 2026	Deducibilità 2026
	Erogati dal 13.01.2026 al 31.12.2026	Reddito 2026	Deducibilità 2026

Misura degli interessi legali

*A decorrere **dal 1.01.2026** il tasso degli interessi legali **è pari al 1,6%**. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. **In assenza di determinazione entro il 15.12**, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.*

INTERESSI DI MORA

Obbligazioni non derivanti da transazioni commerciali

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti, **dal giorno della mora**, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

Obbligazioni derivanti da transazioni commerciali

- Si applicano **disposizioni specifiche**.
- Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea (aggiornato semestralmente), maggiorato di 8 punti percentuali.
- La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

INTERESSI CONVENZIONALI

- Al saggio di **interesse legale** si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
- Gli interessi superiori alla misura legale devono essere **determinati per iscritto**; altrimenti, sono dovuti nella **misura legale**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- **Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza,** quando dovuti, nonché al pagamento degli **interessi** moratori **calcolati al tasso legale**, con maturazione giorno per giorno.
- Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (2% fino al 31.12.2025; **1,6% dal 1.01.2026**).

Esempio

- Omesso versamento Iva mese di ottobre 2025, entro il 16.11.2025, pari a € 10.000.
- La violazione è regolarizzata in data 31.01.2026.
- Si provvede al versamento dell'imposta, oltre che della sanzione [€ 139,00, pari all'1,39% (1/9 del 12,5%) dell'acconto non versato] e degli interessi.
- Gli interessi sono così calcolati:

€ 10.000 x 1,6% x 31/365 (dal 1.01.2026 al 31.01.2026)	=	€	13,59
€ 10.000 x 2% x 45/365 (dal 17.11.2025 al 31.12.2025)	=	€	24,66
Totale interessi	**=**	**€**	**38,25**

Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel modello F24, separatamente dall'imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d'imposta).

INTERESSI NON DETERMINATI PER ISCRITTO

Il tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai **capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, se non determinati per iscritto**.

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

L'interesse legale rileva **anche in caso di versamento rateale** delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza).

Tassazione integrale plusvalenze su beni strumentali dal 2026

L'art. 1, c. 42 L. 199/2025 dispone come regola generale che le plusvalenze patrimoniali realizzate concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini Ires, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. A seguito delle modifiche introdotte, quindi, è venuta meno la possibilità per l'impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il 4°. Allo stesso modo è soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi 5 bilanci.

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

- Le plusvalenze relative ai beni d'impresa, diversi da quelli che costituiscono ricavi di cui all'art. 85, concorrono a formare il reddito se:
  a) sono realizzate mediante **cessione a titolo oneroso**;
  b) sono realizzate mediante **il risarcimento, anche in forma assicurativa**, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  c) i beni vengono **assegnati ai soci o desinati a finalità** estranee all'esercizio dell'impresa.
- Concorrono alla formazione del reddito imponibile anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. In particolare, se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ancorché costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto l'eventuale conguaglio in denaro pattuito.

La plusvalenza è determinata quale differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene.

In caso di assegnazione dei beni ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, rileva il valore normale del bene.

TASSAZIONE

Fino al 31.12.2025

Nell'ipotesi di cui alla lett. c), la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito dell'esercizio in cui viene realizzata, mentre nei casi indicati alle lett. a) e b), **è possibile optare per la ripartizione in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei 4 successivi (perciò in 5 periodi d'imposta)**.

Dal 1.01.2026

- Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle derivanti da partecipazioni in regime Pex (art. 87 Tuir)[1], concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini Ires, **per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate**.
- È abrogata la possibilità di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell'esercizio in cui sono realizzate e nei 4 successivi.
- La disposizione è applicabile anche alle immobilizzazioni finanziarie.

Applicazione delle novità

Le disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (dal 2026** per i soggetti solari). Pertanto, per le plusvalenze realizzate fino al periodo d'imposta 2025 è possibile effettuare ancora la rateizzazione, così come proseguire con i piani rateali già scelti.

- Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
- Quindi, applicando il c.d. "criterio storico", si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31.12.2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

CESSIONE DI AZIENDA O RAMI DI AZIENDA

Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, **in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°**.

SCELTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le scelte devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Nota[1]	Rientrano, quindi le plusvalenze realizzate sui beni strumentali materiali ed immateriali e sulle immobilizzazioni finanziarie senza i requisiti Pex. Ai fini Irap, la tassazione delle plusvalenze realizzate avviene già per intero nell'esercizio di realizzo.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica[1] 1 febbraio	**Iva**	**Dichiarazione annuale -** La dichiarazione Iva relativa all'anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2026 e il 30.04.2026.
Domenica[1] 15 febbraio	**Iva**	**Fattura cumulativa** - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle **fatture attive** verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle **fatture passive** ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il **15° giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Lunedì 16 febbraio	**Imposte dirette**	**Versamento ritenute** - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Tfr	**Saldo rivalutazione** - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2025.
	Inail	**Autoliquidazione** - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2025 e l'acconto 2026 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
	Iva	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Inps	**Contributi previdenziali e assistenziali** - Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante il modello F24.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Venerdì 20 febbraio	**Enasarco**	**Versamento contributi** - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2025.
Mercoledì 25 febbraio	**Iva**	**Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

Principali adempimenti mese di febbraio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato[1] 28 febbraio	Iva	**Comunicazione liquidazioni periodiche** - Termine di invio telematico della comunica-zione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2025.
	Imposta di bollo	**Fattura elettronica** - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2025.

Nota[1]	• **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).** • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].